

CIRCOLARE N° 59/2016 DEL 02 NOVEMBRE 2016

**Commissione per gli interpelli  
INTERPELLO n. 19 – 2016 – ENEA**

Con l'interpello n. 19 la Commissione fornisce nuovamente indicazioni in merito alla **formazione degli addetti al primo soccorso**.

L'interpello recita "Il datore di lavoro deve assicurare un primo soccorso interno e garantire "il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche" (art. 2, comma 4, DM 388/2003).

Qualora il datore di lavoro **decida di avvalersi di personale infermieristico**, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell'orario di servizio, **non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso**, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003. Inoltre il datore di lavoro **non è tenuto all'aggiornamento del personale infermieristico**, come previsto dall'art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l'obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell'allegato 3 dello stesso DM 388/2003."

Quindi in sostanza nelle aziende che utilizzano personale infermieristico (NB – non si sta parlando di volontari) il datore di lavoro non è tenuto all'aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall'art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l'obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell'allegato 3 dello stesso DM 388/2003.

**Ricordiamo anche la risposta data in merito con l'interpello n. 2-2012 (già riportata in precedente circolare).**

Nell'interpello si rispondeva al quesito in merito alla necessità di formazione di addetti al primo soccorso che siano qualificati come Volontari del Soccorso.

La risposta era stata "Non è noto a questa Commissione **quale sia il contenuto dei corsi sia teorico che pratico** per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118. Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni: **L'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati.**

Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti"